



Decreto n° 057 / Pres.

Trieste, 29 aprile 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RICOMPRESI NEI TERRITORI CLASSIFICATI MONTANI, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGRICOLO IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2006, N. 16 (NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA E DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN AREE MONTANE)" EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 0187/PRES. DEL 20 GIUGNO 2007, PUBBLICATO SUL BUR N. 28 DEL 11 LUGLIO 2007.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/04/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 28/04/2022

GIANNI CORTIULA

in data 28/04/2022



Vista la legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane);

Visto l'articolo 27, comma 3, della citata legge 16/2006, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo, fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili e dei costi per l'acquisizione delle aree;

Visto l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo cui i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano previsti per legge;

Visto il testo del "Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, pubblicato sul BUR n. 28 del 11 luglio 2007, di seguito "Regolamento";

Ritenuto di predisporre una modifica al citato Regolamento, al fine di introdurre la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, in luogo di quella a graduatoria e che sia depositato, all'atto della domanda, un progetto di gestione dei terreni incolti al fine di verificare il perseguimento e la durata, nel tempo, degli obiettivi posti dalla norma, nonché l'obbligo per i beneficiari di ultimare la procedura di esproprio relativa a progetti già finanziati, prima di presentare una nuova domanda di contributo su nuovi progetti aventi le medesime finalità;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 501 dell'8 aprile 2022;

Decreta

1. È emanato il Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -